



**JAGDSCHWEIZ**  
**CHASSE SUISSE**  
**CACCIA SVIZZERA**  
**CATSCHASVIZRA**

Ufficio Federale dell'Ambiente UFAM  
Sezione animali selvatici e biodiversità forestale  
Procedura di consultazione revisione parziale LCP  
CH-3003 Berna

**David Clavadetscher**  
Direttore

**Caccia Svizzera**  
Bündtengasse 2  
CH-4800 Zofingen  
T 062 751 87 78  
M 079 330 53 20  
F 062 751 91 45  
david.clavadetscher@jagdschweiz.ch

Zofingen, 28 novembre 2016

## **Modifica della legge sulla caccia**

Egregi Signori e Signore,

Con lo scritto del 24 agosto 2016, il Consiglio federale ci ha invitato a prendere posizione in merito alla modifica della legge sulla caccia (LCP).

CacciaSvizzera è lieta che, a seguito del nostro scritto del 19 maggio 2016, siano stati considerati in linea di principio i punti proposti per la revisione. Le richieste più importanti restano le seguenti:

- Limitazione della revisione all'attuazione delle infrazioni presentate in parlamento
- Nessuna ulteriore limitazione relativamente a: tipi di caccia, divieti e ausili
- Integrazione dei criteri relativi ai danni nel bosco e nei campi con i criteri di conservazione della biodiversità e della fruizione adeguata delle riserve di selvatici
- Creazione delle basi per la gestione di tutte le specie protette
- Riconoscimento a livello nazionale dell'esame venatorio (idoneità alla caccia), per cui va mantenuta l'attuale competenza dei cantoni nell'assegnazione del permesso di caccia e nell'eventuale definizione di altre condizioni per ottenere il permesso di caccia.

### **Presa di posizione sulla relazione e proposte di modifica**

Si sostiene la riorganizzazione delle bandite di caccia in riserve naturali. Poi si deve innanzitutto gestire meglio l'uso del tempo libero di queste zone. I cantoni devono necessariamente mantenere le loro attuali competenze nella gestione della fauna selvatica nelle bandite di caccia. In queste aree dovrebbero tuttavia essere possibili al bisogno degli interventi atti a regolare specie animali protette.

L'aumento delle popolazioni di animali selvatici (cervi, cinghiali e grandi carnivori) che nei loro habitat si muovono su lunghe distanze, richiede un coordinamento della pianificazione della caccia sui confini cantonali. Al contrario, non è chiaro con quali misure la protezione animali possa in futuro influire sulla pianificazione della caccia. La protezione animali ha sempre potuto finora presenta-

re le proprie richieste, rifiutiamo quindi nuove disposizioni. Con le disposizioni infatti sui periodi di divieto, sui tipi di caccia permessi, sull'uso di ausili ecc., le richieste della protezione animali sono dal nostro punto di vista già ampiamente considerate.

La chiara separazione tra esame venatorio e permesso venatorio costituisce il fulcro di una richiesta avanzata da CacciaSvizzera già anni fa. La complicata motivazione nella relazione esplicativa ed il testo dell'art. 3 e 4 del progetto di legge sono a volte sconcertanti. Più chiaro sarebbe se con l'esame venatorio unitariamente organizzato e basato sul materiale didattico „Cacciare in Svizzera“ venisse data anche l'idoneità alla caccia e che questo fosse riconosciuto da tutti i cantoni. La concessione del permesso di caccia invece deve giustamente continuare a restare di competenza dei cantoni. Niente da obiettare contro disposizioni di base coordinate per l'esame venatorio. Con il supporto didattico «Cacciare in Svizzera» disponibile in tre lingue si tiene già conto di questa richiesta. Altre disposizioni, in particolare il decreto previsto nel progetto preliminare di adottare relative direttive federali, sono inutili.

In linea di principio non c'è niente da ridire contro la limitazione del permesso di caccia alle persone che hanno superato un esame venatorio cantonale (certificato di idoneità alla caccia), hanno partecipato alla formazione cantonale in ambito venatorio o hanno passato un esame venatorio all'estero. Questo però non deve portare alla circostanza in cui si neghi di cacciare in determinati giorni a degli ospiti cacciatori stranieri, nonostante essi nel loro paese esercitino la caccia con una autorizzazione ufficiale (anche senza avere frequentato la relativa formazione o superato un esame), perché non sussiste alcun accordo di reciprocità con questo stato.

Contro l'adozione dei tempi di divieto modificati nella OCP o recentemente introdotti e delle disposizioni di protezione presenti nella legge, non c'è niente da obiettare. Vengono appoggiate le disposizioni relative alle specie animali non indigene e agli animali domestici e da allevamento inselvatichiti.

La motivazione esposta a pagina 5, punto 1.2 sul nuovo regolamento all'art. 7 cap. 2 propone l'introduzione delle motivazioni «grandi danni» e «considerevole pericolo per le persone». Nella frase seguente, si argomenta però che a mezzo dell'art. 7 decade l'obbligo dei cantoni di provare concretamente i danni. Questa dissertazione è una contraddizione in termini. Essa va a contraddire la spiegazione più completa dell'art. 7 cap. 2, lettera b a pagina 21 della relazione. I concetti «grandi danni» e «concreto pericolo per gli uomini» vengono lì definiti in modo molto ampio e aperto. In ogni caso la parola «grandi», relativa ai danni, deve essere eliminata.

Il motivo per cui all'art. 7.3 vengano menzionate due specie protette è illogico. Sarebbe bastato, quando al punto 7.3 è stata concessa la competenza al Consiglio federale, indicare le specie protette da regolare a causa del loro numero elevato. Se ci si attiene alla formulazione proposta, allora devono essere inseriti nell'art. 7 anche linci e castori. Sicuramente la lince non provoca alcun danno al bestiame e alle coltivazioni agricole, oltre a non costituire pericolo per l'uomo. Popolazioni molto elevate in alcune regioni hanno però portato alla decimazione di altre specie e impediscono il recupero di singole riserve di selvatici. Basti citare l'esempio delle popolazioni di camosci in habitat con popolazioni di linci dove i valori indicati da IUCN vengono notevolmente superati.

L'influsso positivo attribuito a lupi e linci sulla rigenerazione naturale della foresta non è stato finora dimostrato né empiricamente né scientificamente. Questa argomentazione si basa unicamente su supposizioni e congetture.

Bisogna aggiungere alle disposizioni sull'abbattimento di animali malati o feriti, all'autorizzazione secondo l'art. 9 cap. 1 lettera c fino all'art. 12 cap. 2 e 4, unicamente che queste devono essere

desunte in linea di principio, indipendentemente dal fatto che sussista pericolo di epidemie o di trasmissione di malattie.

Informazione, formazione e ricerca vengono appoggiate come linea di principio. L'obiettivo dei progetti sostenuti dal governo federale deve essere la natura e non prefiggersi come primo intento limitazioni della caccia.

Il ritiro del permesso di caccia da parte di un tribunale deve avere validità in tutta la Svizzera. E' corretto che il ritiro con riserva venga espressamente abrogato. Tali casi hanno sollevato in passato notevoli incomprensioni anche tra i cacciatori.

Si ringrazia per prenderne atto.

Distinti saluti



Hanspeter Egli  
Presidente



David Clavadetscher  
Direttore

Allegati:

-

Presenza di posizione sulle singole disposizioni di legge